

c.433

Risposta del Giudice e Commissario d'Olona  
Dott. SOMMA don CARLO GIUSEPPE 22 Dicembre I734

=Ill.mo Signore

Intesonil Comm° d'esservi per parte, et istanza di alcuni Utenti del fiume O. unitisi in appartato Congresso, sporta supplica al Senato piena di doglianze contro lo stesso Eg. Comm° e Giudice, e del Cancelliere Prov.le per cui siano state spedite le lettere di convenienza all'Ill.m acciò si serva fare sopra l'esposto la costante provvidenza, inerendo a che sieai compiaciuto decretare che tanto il med° Regio Comm° quanto il detto Cancelliere Pr.le rispettivamente dicano le loro occorrenze, orchè gli è riuscito di poter conseguir copia dell'enonciata supplica ha stimato colla dovuta rassegnazione di far comprendere a V.S. quanto men giuste sieno le riferite doglianze, e quanto opposti al di lui istituto gli accennati rilievi.

Ritenute adunque, che l'istituo della sua carica non solo dipende da una mera inviolata osservanza, ma che eziandio ha per se validissimo il fondamento delle Leggi municipali nelli Statuti ed Ordini di questo Ducato, e delle Proviñciali nelle N. C. di questo Dominio di Sentenza ed ordini del Senato Ecc.mo e delli stessi contemporanei Governatori di questo Stato manifestati, e che servirono di norma alli magnificie SS.ri Senatori Conservatori per tempora per contestarli nelle replicate Gride generali di loro ordine rispettivamente pubblicate, erede il Regio Comm° che V. I. avrà a comprendere qual sia la forza dell'altrui Assonto ~~MANEKA~~ valevole a rendere sempre più convalide, ed insuperabili le ragioni del di Lui Offivio in ciascheduno dei rilievi che se gli oppongono.

Prescinde per ora il R° G. C° d'Ollona del motivato punto di che sè trattidi un fiume di dominio degli UTENTI; mentre non gli è nova la cognizione che quantunque ad ogni uno degli Utenti possa esser lecito il servirsi delle acque del Fiume di sua legittima positiva ragione, non perciò si possa dire che lo stesso Fiume in dominio di ciascheduno, ma che questo può nersi aver luogo ne legittimi Utenti uti universi non già uti singuli

Comunque poi si volesse questo dominio non potrebbe mai pensare gli utenti eziandio uti universi dalla esatto osservanza delli Statuti,

Statuti, N.C. Sentenze ed Ordini del suddetto Ecc.mo e delle Grida del R° Ducal Sen.Cons.re ne gli sufragherebbe il precetto ò la pretenzione di poter per ciò usare delle acque senza la limitazione né di tempo, senza restrizione di uso, senza determinazione di quantità de prati, senza misura di bocca, senza l'esseramento della soglia, e stabilimento di soratore, per la restituzione delle copiose acque d'avanzo tolte alla necessità, e precisiuità dei Molini, ed alla ragione degli Utenti inferiori.

Preme soltanto all'Eg. Cons.re che sia noto agli Utenti, qualmente la di Lui Provincia in vigore delle precitate leggi si è di Commissario e di Giudice.

Di COMMISSARIO per invigilare di che non siegnano abusò, usurpazioni, trasgressioni, e simili e specialmente che le bocche tutte si riduchino alla forma degli ordini a tenore del & In primordio quoque officij .

Di GIUDICE per dover procedere con cognizione di fatto conoscere sommariamente, e condannare li contravventori dé medesimò ordini.

Ciò adonque ritenuto vana si rende ogni sitanza dé detti Utenti come opposta al fine delle Leggi ed ordini, che esiggonò nel Giudice e Comm° tutto il conoscimento, e vigilanza per la Conservazione del Fiume, e però

Non puonno essino di ragione in. Q.que Luogo querelarsi, che l'ultima Grida Generale, anche in falso suggerito possa essere seguita alla di lui istanza.

Imperochè prescindendo dalla premura fatta per li sudd° Sigg. SINDICI risultante anche dal premio dell'ultima Grida generale essendo essa del di Lui istituto, e riguardando il bene di tutto il campo degli Utenti principalmente inferiori, è tanto ragionevole, e giusta quanto è dipendente, e voluta dalle Leggi, che la sostengono e dagli ordini che la prescrivono, talmente che s'egli avesse mancato nell'istanza, mancato eziandio avrebbe nel suo ufficio.

Opponendosi non esservi mai dalle leggi imposte l'aggravio di 3°  
che siano tenuti gli Utenti riportare dal Comm° la collaudazione  
dell'espurgazione dei soratori dé Prati in ciascun anno, e quella  
esibire negli Atti, ma questo essere piuttosto la premura di pro-  
moversi, ed avversarsi l'utile à di lui beneficio.

Ciò fa vedere d'essersi al Senato esposta una asserzione contraria  
al fatto e contfo li sacrodanti, suoi Ordini.

Contro il Fatto perchè espressamente Le Leggi lo dispongono, come è  
indubitata la disp.e delle N.C. al & Omnesy vers. Nisi factò so-  
ratore collaudato per Commissarius.

Contro gli ordini poi del Senato, mercedè che è preciso, che V. Ill.ma  
si degni ritenere, qualmente avendo il fu Magn.Sen.Conte LUDOVICO  
TAVERNA allora conserv.re ( dopo la Grida Pubb.asi nell'II MARZO

I606

I606 d'ordine del Senato, e del fu Magn. Sn.re VISCONTI di lui ~~antecessore~~  
antecessore e fu Sig. Comm° ROBLES al capo 3° visitato d'ordine  
dell'Ecc.Senato preceduto qualle dalla stessa & il Fiume Ollona  
ed avendo riferita nello stesso TRIBUNALE li gravi abusi e con-  
travvenzioni eransi introdotte, e fatte sopra le quali né segui

I607

sentenza del 22 GIUGNO I607, fu pubb.ta secondo la mente del SE-  
NATO e per esecuzione della stessa SENTENZA d'ordine del med° fu Sen.  
Cons.re una Generale Grida in data delli 12 susseguente Luglio  
bella quale fra le altre cose al & e perchè per li sudd.i Ordini  
venne incaricato, che dopo aver fatti espurgare a spese de detti  
Utenti del modo e forma da disegnarsi dal R° COM°, ad Ing.re Pro.le  
li soratori, dal med° se ne riporti la debita collaudazione.

In seguito poi il I° LUGLIO I608 à relazione del predetto Mag.co

Sig. Senatore Conre TAVERNA lo stesso Senato così ordino :

Lectaq: eod& tempore Ordin.e facta pp.ipsu E;x Ordine die 20 Junii  
anni I607, referente eodd.Mag.co Senatore, nec non ex proclamate  
illius virtute tunc edito die 12 Julii sbsq.ti Ommbuggi bene per  
penis.

Censuit si sodo Tenovan& esse memoratu Proclama con Termine peren-  
ptorio quindici dieru ad reducemdi omnia ad forma praevisa ex

- N.C. et in specie cavos, quos vocant soratores ut aquis à flu 4° I734  
mine extracta ad ipsu etia ed forma ordinem et N.C. unnenè revertant  
et eu clausula quod ipsiis diebus quindèci elagiis ,ide mag.cus  
Conre in la presente avedat et cocontravvenientus ex penis omnia a  
forma ordinum, ut N.C. comminata p seveè procedet, e come più  
diffusamente da detta sentenza che si ritrova nell'Archivio ed in  
Atti dell'Ufficio d'Ollona presso il Canc.re Prov.le, che però  
siccome fu in appresso fatta la visita del Fiume dal fu Cons.re  
VALERIO CONFALONIERI coll'assistenza delli SINDICI e del med°  
pure fatta relazione nel prefato Ecc.Ordine ,degli disordini  
ed abusi non per anco tolti, ed estirpati, fù perciò pubblicata  
I619 di Lui ordine altra Grida in data 23 LUGLIO I619 col sudd° termine  
di gg.15 nella quale pure fra le altre cose al & e perchè per  
li suddetti Ordini ) venne pure ordinato di dover riportare doppo  
la spazzatura delli soratori da prescrivergli per il COMM° ed ING.re  
per ordine scritto dal Cancell.re Prov.le la debita collaudazione  
I624 sotto pena di Scuti 50.  
Anche nella Grida del 26 LUGLIO I624 pubblicata s' d'ordine dello  
stesso Conservatore inerendo all'altra Ordinazione del Senato  
I623 del 15/5/I623 sopra istanza del VICARIO di PROVVISIOME di MILANO  
Stante la gran PENURIA d'ACQUA di quel tempo a, par& Similmen- Magrà I623  
te & si comandò la collaudazione da conseguirsi dagli Officiali  
del Fiume e presentarsi gli atti al canc.re sotto la pena dell'ot-  
turazione delle Bocche dé renitenti, e privazione dell'uso delle  
acque,oltre il procedimento contro di essi alle pene comminate,  
colle quali vanno uniformi li successivi Ordini del Senatore Con.  
e Gride posteriori del Conservatori, e cioè :
- I628 1°) Del Magn. Conte LUIGI MELZI del 20 AGOSTO I628
  - I638 2°) Sen Senato OTTO CAIMO del 2I Aprile I638 - & Serchè per la
  - I643 posizione & oltre de 16 Maggio I643, al & perchè ha inteso &
  - I696 3°) del Marchese CESARE PAGANO - consr.re del 7 Novembre I696
  - I709 4°) del Sen.re Conte PIETRO PAOLO ARRIGONI del 3 Aprile I709
  - I712 5°) del Mag.Sen. don ORAZIO BAZTTA del 6 Giugno I712

~~Si arrescisce in appresso dalli suddetti Utenti, che la riparazione  
o sieno~~

I734

O ssiene palificazione necessitarie da farsi nelle rive del (5° F.O. non abbisognando né dell'opera, né della licenza del COME° per non riguardare altro che le med.e che la difesa dei fondi laterali.

Nel particolare di cui si tratta non s'avvegono d'asserire una circostanza che merita riflesso, e distinzione; Merce che ò le rive non sono proprie del'Utenti, ma de particolari possessori dei beni adiacenti, e in questo stato di cose non v'ha necessità, che essino parlando contro il proprio commodo assumino la Causa d'essi Proprietari particolari di beni correnti al F.O. à quali in ogni momento spetta il levare la licenza acciò non solo facciano un'operazione o per quella fare fissino palificata nell'altrui fondo, qual si è il F.O., ma òaltresì per l'avvidità di pretendere che le rive, e dilatate dei loro beni non vengono a restringere l'Alveo del Fiume, ò a ripararle in modo che il libero corso dell'acqua sia trannuto con danno dei medesimi utenti.

O' sono proprie degli Utenti, E siccome per lo più hannà le Bocche à proprii beni vicini, ed à loro molto cale, che il corpo dell'acqua sia più alto, affinché e per l'altezza del Corpo e per il peso del med° riceva maggior impeto nell'introduzione ed apertura della Bocca il corso dell'acqua così procurano di servirsi del pretesto di simili riparazioni alle rive per restringere l'Alveo d'Ol. all'effetto suddetto, come ha sinqui l'esperienza dimostrato, e tuttavia lo dimostra in molti siti del F. senza prima rammentare in questo proposito le molte palificazioni che da buona parte degli utenti con incredibile astuzia sono state fatte anche di fresco poco infer.te alle loro Bocche a guisa di speroni e pennelli per trattenerne ed inviarele acque alle loro Bocche di poco sup.ri nulla bastando alla angustia e restrizione reccata all'aleveo d'Ol. contro l'aperta disp.ne delle N.C. al & Alveus Fluminis Ollonae & ed al ~~MADE~~ carico di coscienza, massime rispetto a quelli, che non rendono l'acque al Fiume nel privare li poveri Molinari inferiori del corso e sufficiente alla macinazione dé grani in sostentamento delli

Popoli.

Popoli, e recare ai poveri contadini un irreparabile danno (6° I734  
 nel venir abbligati in congiuntura della scarsezza dell'acque  
 abbiano corrispondere colli molinari inferiori, che si portano  
 ai molini superiori a farr macinare li grani, una maggiore impor-  
 tanza d'essi alli stessi Molinari che in sostanza altro non ~~hanno~~  
 è che un levarlo di bocca di quelle miserabili Famiglie le escla-  
 mazioni ed imprecazioni delle quali hanno pu troppo ferito le o-  
 recchie del COMM° e OFF. del F.O. allorquando per ordine di V.S.  
 si trasferì alla visita del F.O. con non poca <sup>commiserazione</sup> ~~sensibilizzazione~~ ed  
 orrore. Quando per altro all'inozi v'era un corso d'acqua suffi-  
 ciente per far girare almeno 4 rodigini, e provvedere alla indennità  
 necessità e quiete dei Molinari, dei Poveri e dei Popoli circonvi-  
 cini, dovendo il Comm° vedere, che poco meno di SETTE mole d'acqua  
 venivano divertite in un sol luogo, senza neppure una goccia di  
 restituzione al F.° cosicchè tosto ch'ebbe riparato a questo  
 disordine l'esperienza dimostrò che sino all'ultimo Molino in vici-  
 nanza di questa città vi giungeva acqua sufficiente al giro di DUE ~~RUOTE~~  
 RUOTE, come ne restò di questo fatto à pieno informata V. Ecc.za.  
 Questi ragionevolissimi motivi Ill.mo sig. furono quelli che tanto  
 altamente mossero l'animo integerrimo del Mag.co fu Con.re don  
 I712 ORAZ O BAZZETTA nella suddetta di lui Grida del 6 GIUGNO I712 al  
 & Proibisce & inenerendo all'antecedente del precisato Cons.re  
 I709 PIETRO PAOLO ARRIGONI del 3 Aprile I709 .Similmente al par.fo &  
 Proibisce & a vietare, ed impedire ad ognuno il poter mettere ma-  
 no alle rive del F.O. senza l'espressa licenza del COMM° operendo  
 questa il provvido, e salutevole effetto di diffidare sotto pena di  
 nullità che intende di riparare le rive, ò con artificio, ò con-  
 tro il prescritto della citata disposizione delle B.C. al qual ef-  
 fetto si suole dall'OFF° subito fatta l'operazione del riparo senza  
 il medesimo aggravio ~~dispese~~ fuorchè di quel poco che importa la  
 licenza, mandare uno dei Campari a riconoscere, se il riparo sia  
 fatto a dovere, acciò il tutto siegno all'ordinato fine della  
 conservazione del Fiume

Che se

Che se credono gli Utenti, che quantunque le prescrivanze (7°  
lè Gride antecedenti dei suoi Antecess. trasmessa esiggere dalli  
med.i la leva di simili ~~visanze~~ <sup>licenze</sup> colla contribuzione di corrispon-  
denti onorari, ciò nonostante abbia da permettergli il libero ad-  
to all'aggiustamento delle ripe, indipendentemente dall'Ufficio  
in quanto a lui liberamente s'acconsente, ma non dovrà poi essere  
da loro né rimproverato né impedito il pronto procedimento alla  
norma di ragione, semprechè li ripari non sieno stati fatti ai  
termini delle N.C. ed ordini, nulla badando il Comm° alla mendici-  
tà di queste proprio tuttoche avessero per retta massima la diffi-  
dazione di favori dell'utente ed il freno all'ingordigia dé Pos-  
sessori coerenti ed operari loro, e perchè non s'intenda pregiu-  
dicata la ragione del suo Prop.rio e suoi successori.

I734

Per altro si riserva il G.COMM° a suoi tempo, e luogo far più all'  
intrinseco ad V.I. conoscerne la necessità di simili licenze al-  
l'or quando si degnerà restar consapevole con speciale informazio-  
ne intende rassegnarle di quelle Riparazioni, e rattificazioni  
che presentemente si ritrovano fatte in modo, che angustiano il let-  
to del Fiume, ed impediscono, anzi trattengono il corso delle  
acque. Ed inoltre si darà l'ore di esporre in disegno all'occhio  
del med° certa riparazione da poco tempo a questa parte fatta fare  
da uno degli Ut.ti riclamanti ad una delle Ripe del F.O. in guisa  
di togliere al med° ed occultamente introdurre in una testa di Fon-  
tana laterale con un notabilissimo emurgimento una considerabile  
partita d'acque; E così farà sempre più ad evidenza comprendere  
quanto vano siino l'abbietto fatto per parte delli detti pochi  
Utenti.

Si pretende inoltre l'indipendenza del COMM° in congiuntura di do-  
versi far riparare le spalle delle Bocche ogni qual volta non si  
tratti del FUNDO, degli STIVI, e della soglia delle med.e e massi-  
me qualora il riparo s'attenga soltanto a cagione delli mattoni  
scomosti.

Il Regio Comm° in ciò riconoscendo tanta chiara la legge degli  
Ordini







à dovere , poichè all'opposto si procede alla norma delle Leg-<sup>9°</sup>  
gi Ordini e Gride.

Passano gli Utenti à condannare l'attenzi ne e sollecitudine del  
R°COMM° per l'espurgazione dell'Alveo del F.O. da lui singolarmente  
pretesa in queste massime, ove vi sono gravati, sassi, ed altri  
ostacoli impeditivi del facile decorso dell'acque; Essi dà per estra-  
neo questo caso, dicesi, da lui figurato, e per ficcile la circostan-  
za di simili impedimenti.

Sa V.S.I. quante INONDAZIONI siano accadute, che hanno apportate  
notabilissime depposizioni, e quanto siano approfittabili li Uten-  
ti nei rispettivi siti delle loro Bocche nell'arginare, e trattene-  
re le acque per invitarle ed inridurle nelle rispettive loro Boc-  
che e Roggie oltre il dovere e col danno degli Utenti e Molinari  
inferiori.

Sa Vs.I.S. quanto tempo si è che il d° F.O. non è stato espurgato  
e che a caggione di d.a materia, che in grande quantità nel med°  
ritrovasi, ha perfino variato e mutato l'Alveo in molti siti anche  
dei più vicini alla Città talmente che alzato naturalmente il fon-  
do dello letto del F. ha rese le soglie delle bocche considerabil-  
mente depresse con una sproporzionata attrattiva d'acque.

Sà in sostanza che pochi sono qui spazi di sito nel letto del Fiume  
né quali non vi siano gerati, sassi, ostacoli, ed altre tratteni-  
me ti di simil sorta, e s'abbisogni necessariamente la spazzatura  
in modo che col beneficio d'essà gerati per l'addietro s'estraevano  
superiormente in tanta copia le acque che non giungevano che sino  
alla CASSINA del PERO; Quando nell'opposto il R° G.C° ha fatto co-  
noscere a V.S. coll'esperienza che siccome prevedendo degli abusi  
gli è riuscito di far pervenire le acque, come anche in oggi de-  
fluiscono sino a questa Città con qualche maggior beneficio delli  
Molinari inferiori così togliendosi li gerati, li sassi, ed altri  
ostacoli c.s. come pure aggiustate le bocche e formato li soratori  
secondo gli Ordini e sotto l'osservanza delle N.C. le acque sareb-  
bero à comodo universale degli Utenti, e più che importa per l'ali-  
mento dei Poppli ad uso continuo dei Molinari.

Questo